



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

LICEO STATALE "CARLO PORTA"
Progetto 10.2. 2A-FSEPON-LO-2018-52
"POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA"
On the Road to Active Citizenship

Lezione 1 Unione Europea, la storia (prima parte)

Erba, 6 dicembre 2018

A cura di Luisa Lovisolo

1



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Scuola LICEO STATALE " CARLO PORTA
" ERBA (COPM030002)

Candidatura N. 49669
**3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea**

Pag. 47 e 143 ABC

2



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR



PACE

Storicamente, le radici dell'Unione europea risalgono alla fine seconda guerra mondiale.

In questo periodo i paesi europei occidentali si dedicarono alla costruzione di strutture istituzionali che potessero garantire pace e prosperità ai loro popoli.

Hitler aveva cercato di unificare l'Europa con le armi e con l'intento di schiacciare le «razze» inferiori sotto l'egemonia del popolo tedesco.

Si trattava ora di costruire la PACE.

Pag. 25 ABC

3



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR



Piano Schuman

Primo passo concreto: il ministro degli Esteri francese Schuman insieme a Jean Monnet elabora il **Piano Schuman**, reso pubblico il **9 maggio 1950**, data che oggi segna la nascita dell'Unione europea.

Con il piano propose il **controllo congiunto** della produzione del carbone e dell'acciaio, i principali materiali per l'industria bellica. L'idea di fondo era che, non avendo il controllo sulla produzione di carbone e acciaio, nessun paese sarebbe stato in grado di combattere una guerra.

4



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene

Il Manifesto di Ventotène, «Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto», è un documento per la promozione dell'unità europea scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Ursula Hirschmann tra il 1941 ed il 1944 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene, nel mar Tirreno. Nel documento la **federazione degli Stati d'Europa, sul modello statunitense, viene indicata come l'unica soluzione per la salvezza della civiltà europea.**

Tra gli altri confinati sull'isola Sandro **Pertini**, Luigi **Longo**, Umberto **Terracini**, Giorgio **Amendola**, Lelio **Basso**, Mauro **Scoccimarro**, Giuseppe **Romita**, Pietro **Secchia**, Eugenio Colorni, Giovanni **Roveda**, Walter Audisio, Camilla Ravera, Giuseppe **Di Vittorio**.

<http://www.istitutospinelli.org/2016/09/14/il-manifesto-di-ventotene/>
<https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=VHpicnVc25c&t=203s>
(35,08)

5



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



1951 nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) con sei paesi fondatori

La **prima struttura istituzionale** che viene creata è la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Sulla base del piano Shuman **sei paesi** firmano il 18 aprile 1951 un trattato per gestire in comune le rispettive industrie carbo-siderurgiche. In tal modo nessuno Stato avrebbe potuto fabbricare armi proprie da rivolgere contro gli altri, come avvenuto in passato.

Questi sei paesi sono **Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.**



6



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



L'esperimento della CED



La **seconda struttura istituzionale** che viene progettata è la CED, Comunità Europea di Difesa.

Questa doveva portare l'Europa dei sei a disporre di una forza di difesa comune.

Progetto di fatto bloccato e fatto fallire dai francesi (che ne erano inizialmente stati promotori) che volevano mantenere una completa sovranità nazionale sul proprio sistema di difesa.

13 novembre 2018

https://www.youtube.com/watch?v=9xtA3Y_6uc

7



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



1957 Trattato di Roma



Il **terzo e decisivo passo** è la firma, il 25 marzo 1957 del Trattato di Roma che istituisce la Comunità economica europea (CEE).

Con esso nasce il mercato comune con lo scopo di **abolire** gradualmente le **tariffe doganali** e di **facilitare la libera circolazione di tutti i fattori della produzione**: merci - capitali - uomini.

«l'idea era di abituare gli europei a commerciare liberamente, a fare affari insieme» (Paolo Viola, *Il novecento*, Einaudi, Torino, 2000.)




8



1981 La **Grecia** diventa il decimo Stato membro dell'UE. Il paese ha potuto aderire all'UE dopo la caduta del regime militare e il ritorno alla democrazia nel 1974.

1986 **Portogallo e Spagna** aderiscono all'UE, portando a 12 il numero degli Stati membri.



7 febbraio 1992 nasce l'Unione europea

Il trattato sull'Unione europea viene firmato a **Maastricht**, nei Paesi Bassi. Si tratta di un importante traguardo per l'UE, che stabilisce norme chiare per quanto riguarda la futura moneta unica, la politica estera e di sicurezza e una cooperazione più stretta in materia di giustizia e affari interni. In virtù del trattato è ufficialmente istituita l'"Unione europea".

Nel 2002 viene messo in circolazione l'euro.





1995 Allargamento a nord

L'Austria, la Finlandia e la Svezia aderiscono all'UE. I 15 Stati membri ora coprono quasi l'intero territorio dell'Europa occidentale.




1995 L'accordo di Schengen prende effetto in sette paesi: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. I viaggiatori di qualsiasi nazionalità possono viaggiare tra tutti questi paesi senza il controllo dei passaporti alle frontiere. Da allora altri paesi hanno aderito allo spazio Schengen, dove non è più necessario il passaporto. **In Italia entra in vigore nel 1997.**

13



2004 Allargamento all'Europa centrale e orientale

Otto paesi dell'Europa centrale e orientale **Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia**, entrano a far parte dell'UE, ponendo fine alla divisione dell'Europa decisa 60 anni prima dalle "grandi potenze" alla conferenza di Yalta in Crimea. Anche **Cipro e Malta** diventano membri.



Stati membri: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia e Svezia.

Nuovi Stati membri: Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia.

Paesi candidati: Bulgaria, Romania e Turchia.


14



2007 Allargamento all'Europa centrale e orientale

Altri due paesi dell'Europa orientale, la **Bulgaria e la Romania**, aderiscono all'UE, portando a 27 il numero degli Stati membri.

Paesi candidati: : Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia.




2013 la Croazia aderisce all'UE, diventando il suo 28° Stato membro.

Paesi candidati e potenziali candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo*, Montenegro, Serbia e Turchia.

15



Oggi l'UE è un'unione di 28 Stati membri per un totale di oltre 500 milioni di cittadini.



16




Stati membri dell'UE

(anno di adesione)

- Austria (1995)
- Belgio (1952)
- Bulgaria (2007)
- Cipro (2004)
- Croazia (2013)
- Danimarca (1973)
- Estonia (2004)
- Finlandia (1995)
- Francia (1952)
- Germania (1952)
- Grecia (1981)
- Irlanda (1973)
- Italia (1952)
- Lettonia (2004)
- Lituania (2004)
- Lussemburgo (1952)
- Malta (2004)
- Paesi Bassi (1952)
- Polonia (2004)
- Portogallo (1986)
- Regno Unito (1973)
- Repubblica ceca (2004)
- Romania (2007)
- Slovacchia (2004)
- Slovenia (2004)
- Spagna (1986)
- Svezia (1995)
- Ungheria (2004)



Paesi candidati



Paesi potenziali candidati



*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_it.htm



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Unione fondata sui Trattati

La caratteristica unica dell'UE è che i paesi membri, pur conservando la propria natura di nazioni indipendenti e sovrane, **hanno delegato il loro potere decisionale, in alcuni ambiti specifici definiti dai Trattati, a istituzioni comuni** da loro stessi create, in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse generale possano essere prese democraticamente a livello europeo.

L'Unione europea è pertanto un'unione di diritto: ogni azione intrapresa dall'UE si fonda sui trattati, che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti gli Stati membri.

I trattati sono negoziati e concordati da tutti gli Stati membri dell'UE, e successivamente ratificati dai parlamenti nazionali o tramite referendum.

Cemento dell'Unione è la volontà degli stati a cooperare.

19



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Unione fondata sui Trattati

I trattati fissano gli obiettivi dell'Unione europea, definiscono le norme per le istituzioni dell'UE, stabiliscono le modalità per l'adozione delle decisioni e descrivono le relazioni tra l'UE e i suoi Stati membri.

Essi sono stati modificati ogni volta che nuovi membri hanno aderito all'Unione. Inoltre sono stati modificati, di tanto in tanto, per riformare le istituzioni dell'Unione europea e per attribuirle nuove sfere di competenza.

L'ultimo trattato modificativo (il trattato di Lisbona) è stato sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.



20



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Il Trattato di Roma e le politiche comuni

Nel marzo 1957 viene firmato a Roma dai paesi fondatori il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) che entra in vigore il 1° gennaio 1958.



Il Trattato di Roma prevedeva alcune politiche comuni come

la politica agricola comune

la politica commerciale comune

la politica comune dei trasporti

La politica sociale comune con la creazione del FSE

Altre vengono introdotte successivamente con i successivi trattati come **la politica ambientale, la politica giovanile e scolastica, la politica regionale, la politica culturale.**

Oltre allo sviluppo di tali **politiche vengono creati fondi di intervento.**

21



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Costituzioni nazionali e Unione europea

http://piattaformacostituzione.camera.it/4?scheda_contenuto=18

La partecipazione dell'Italia al processo di costruzione dell'Unione europea è storicamente avvenuta sulla base **dell'articolo 11 della Costituzione**, che, pur non facendo diretta menzione dell'Europa, prevede che l'Italia,

"(...) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".



22



Costituzioni nazionali e Unione europea

http://piattaformacostituzione.camera.it/4?scheda_contenuto=18

A seguito della riforma costituzionale intervenuta nel 2001, **l'art. 117**, primo comma, stabilisce ora che sia **la legislazione statale** sia quella **regionale** devono svolgersi nel **rispetto**, tra l'altro, dei **vincoli comunitari**.

Il secondo comma demanda alla competenza statale esclusiva la materia dei rapporti tra lo Stato e l'Unione europea.

Il terzo comma del medesimo articolo, nell'enumerare le materie di legislazione concorrente, pone al primo posto i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.

Il quinto comma è poi dedicato alla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.

Infine, la disciplina dei poteri statali sostitutivi è dettata con specifico riferimento all'ipotesi del mancato rispetto della normativa comunitaria (si vedano, in particolare, l'articolo 117, quinto comma, e l'articolo 120, secondo comma) delle Regioni.



23




I Fondi Strutturali Europei

1957 Il Fondo sociale europeo (FSE) è stato istituito con il trattato di Roma nel 1957, è il più antico tra i Fondi strutturali. Ha come obiettivo la crescita del tasso di occupazione in Europa.

1974 Per dimostrare la loro solidarietà, i leader dell'UE creano il **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**, avente per obiettivo il trasferimento di denaro dalle regioni ricche a quelle povere per migliorare le strade e le comunicazioni, favorire gli investimenti e creare posti di lavoro. Successivamente, questo tipo di attività rappresenterà un terzo di tutta la spesa dell'UE.


24



-
- OGGI Fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei)**
- ◆ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
 - ◆ Fondo sociale europeo (FSE)
 - ◆ Fondo di coesione
 - ◆ Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
 - ◆ Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)




Come sono distribuiti i fondi strutturali?



27



Obiettivo politico dei fondi: contribuire ad “eliminare le barriere che dividono l’Europa”




28



PO transfrontaliero **Italia Svizzera**

<http://www.interreg-italiasvizzera.eu>



29



1987 Erasmus

L'UE lancia il programma Erasmus, grazie al quale gli studenti universitari desiderosi di studiare per un periodo massimo di un anno in un altro paese europeo ricevono un finanziamento.



30



YOUTH EXCHANGE Growing together in the Crazy-Woods – 10-20 luglio 2017

14-19 anni (dalla 3^a media alla 5^a superiore)

Ragazzi/e provenienti da **Italia, Ungheria, Croazia e Bulgaria** trascorrono un'indimenticabile esperienza nella natura. E' un momento per un confronto costruttivo e per mettere in risalto i talenti di ognuno. Laboratori, serate tematiche, lavori manuali, falò, nuove amicizie... un'occasione per migliorare l'inglese!

31



Come vengono investiti i fondi europei

11 obiettivi identificati dalla Commissione:

1. **ricerca & innovazione inclusa l'innovazione in campo sociale**
2. **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**
3. **competitività delle piccole e medie imprese (PMI)**
4. **transizione verso un'economia a deboli emissioni di carbonio**
5. **adeguamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi**
6. **protezione dell'ambiente & utilizzo razionale delle risorse, cultura**
7. **trasporti sostenibili**
8. **lavoro & mobilità della « mano d'opera »**
9. **integrazione sociale & lotta contro la povertà**
10. **educazione & formazione lungo tutto l'arco della vita**
11. **capacità istituzionale ed efficienza dell'amministrazione pubblica**

32



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MIUR



Approfondimento a gruppi

8 gruppi di lavoro di 3 ragazze/i

Approfondimenti:

- La bandiera dell'Unione e l'Inno dell'Unione
- Gli articoli 2 e 3 del TUE
- Altiero Spinelli presentazione
- Ernesto Rossi presentazione
- Luigi Einaudi presentazione
- Il manifesto di Ventotene
- L'articolo 11 della Costituzione
- L'isola di Ventotene
- Produzione di una presentazione 1 slide max per ogni ragazza/o

Dichiarazione Schuman – 9 maggio 1950

La dichiarazione Schuman, rilasciata dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950, proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio. La CECA (paesi fondatori: Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che si chiama oggi "Unione europea".

Testo integrale

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non **con sforzi creativi**, proporzionali ai pericoli che la minacciano.

Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. **L'Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra.**

L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa **sorgerà da realizzazioni concrete** che creino anzitutto una **solidarietà di fatto**. L'unione delle nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l'azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania.

A tal fine, il governo francese propone di **concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato ma decisivo**. Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei.

La fusione della produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, **prima tappa della Federazione europea**, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime.

La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica.

Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzione né esclusione per contribuire al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di pace. Se potrà contare su un rafforzamento dei mezzi, l'Europa sarà in grado di proseguire nella realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano. Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi necessari all'instaurazione di una comunità economica e si introdurrà il fermento di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni.

Questa proposta, mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova **Alta Autorità**, le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi

aderiranno, costituirà il **primo nucleo concreto di una Federazione europea** indispensabile al mantenimento della pace. Per giungere alla realizzazione degli obiettivi così definiti, il governo francese è pronto ad iniziare dei negoziati sulle basi seguenti.

Il compito affidato alla comune Alta Autorità sarà di assicurare entro i termini più brevi: l'ammodernamento della produzione e il miglioramento della sua qualità: la fornitura, a condizioni uguali, del carbone e dell'acciaio sul mercato francese e sul mercato tedesco nonché su quelli dei paesi aderenti: lo sviluppo dell'esportazione comune verso gli altri paesi; l'uguagliamento verso l'alto delle condizioni di vita della manodopera di queste industrie.

Per conseguire tali obiettivi, partendo dalle condizioni molto dissimili in cui attualmente si trovano le produzioni dei paesi aderenti, occorrerà mettere in vigore, a titolo transitorio, alcune disposizioni che comportano l'applicazione di un piano di produzione e di investimento, l'istituzione di meccanismi di perequazione dei prezzi e la creazione di un fondo di riconversione che faciliti la razionalizzazione della produzione. La circolazione del carbone e dell'acciaio tra i paesi aderenti sarà immediatamente esentata da qualsiasi dazio doganale e non potrà essere colpita da tariffe di trasporto differenziali. Ne risulteranno gradualmente le condizioni che assicureranno automaticamente la ripartizione più razionale della produzione al più alto livello di produttività.

Contrariamente ad un cartello internazionale, che tende alla ripartizione e allo sfruttamento dei mercati nazionali mediante pratiche restrittive e il mantenimento di profitti elevati, l'organizzazione progettata assicurerà la fusione dei mercati e l'espansione della produzione.

I principi e gli impegni essenziali sopra definiti saranno oggetto di un trattato firmato tra gli stati e sottoposto alla ratifica dei parlamenti. I negoziati indispensabili per precisare le misure d'applicazione si svolgeranno con l'assistenza di un arbitro designato di comune accordo: costui sarà incaricato di verificare che gli accordi siano conformi ai principi e, in caso di contrasto irriducibile, fisserà la soluzione che sarà adottata.

L'Alta Autorità comune, incaricata del funzionamento dell'intero regime, sarà composta di personalità indipendenti designate su base paritaria dai governi; un presidente sarà scelto di comune accordo dai governi; le sue decisioni saranno esecutive in Francia, Germania e negli altri paesi aderenti. Disposizioni appropriate assicureranno i necessari mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità.

Un rappresentante delle Nazioni Unite presso detta autorità sarà incaricato di preparare due volte l'anno una relazione pubblica per l'ONU, nella quale renderà conto del funzionamento del nuovo organismo, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei suoi fini pacifici.

L'istituzione dell'Alta Autorità non pregiudica in nulla il regime di proprietà delle imprese. Nell'esercizio del suo compito, l'Alta Autorità comune terrà conto dei poteri conferiti all'autorità internazionale della Ruhr e degli obblighi di qualsiasi natura imposti alla Germania, finché tali obblighi sussisteranno.

Il preambolo del trattato di Roma

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

ASSEGNAVANO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite.

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perchè si associno al loro sforzo,

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei **vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario** e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; **rapporti dello Stato con l'Unione europea**; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: **rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni**; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e **provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea**, nel

rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)